

Codice A2100A

D.D. 10 maggio 2022, n. 73

Approvazione schema Accordo di collaborazione ai sensi art. 15 ex L. 241/1990 tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, per la realizzazione di attività di comune interesse per lo sviluppo del progetto CSRPiemonte.it, per le attività di collaborazione, di aggiornamento e co-gestione del portale dedicato, della collana editoriale e della presenza ai principali eventi nazionali. Impegno di spesa di euro 10.000,00.



ATTO DD 73/A2100A/2022

DEL 10/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

OGGETTO: Approvazione schema Accordo di collaborazione ai sensi art. 15 ex L. 241/1990 tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, per la realizzazione di attività di comune interesse per lo sviluppo del progetto CSRPiemonte.it, per le attività di collaborazione, di aggiornamento e co-gestione del portale dedicato, della collana editoriale e della presenza ai principali eventi nazionali. Impegno di spesa di euro 10.000,00 sul capitolo 186421 del bilancio gestionale finanziario 2022/2024 annualità 2022 e 2023 – no CUP – CIG Z3A35E04FD

Premesso che:

lo sviluppo sostenibile prevede una forte azione di disseminazione di un nuovo paradigma di sviluppo economico e sociale verso il mondo dell'impresa;

la Regione Piemonte, nell'ambito della propria Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in accordo con gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030, assegna alle imprese un ruolo chiave nella transizione energetica, in quella digitale e nello sviluppo economico sostenibile;

il Sistema camerale, essendo il principale referente del sistema produttivo, è tra i soggetti più idonei a promuovere e diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei paradigmi di Competitività, Responsabilità e Sostenibilità sul territorio, a partire da un monitoraggio delle pratiche già esistenti, per poter stimolare la diffusione e l'approfondimento non solo della cultura di responsabilità sociale d'impresa, ma anche degli strumenti concreti;

la CSR (Corporate Social Responsibility) è entrata formalmente nell'agenda dell'Unione europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare in Europa una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. L'UE ha pubblicato nel 2001 il Libro Verde, per promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese e nel 2002 La comunicazione relativa alla responsabilità sociale delle imprese, stigmatizzando il contributo delle

imprese allo sviluppo sostenibile e invitando gli Stati Membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo della CSR nelle proprie realtà territoriali;

dal 2010 la Regione Piemonte e l'Unioncamere collaborano attivamente su questi temi sviluppando il progetto Competitività, Sostenibilità e Responsabilità, con fulcro operativo il portale CSRPIemonte.it, contenitore- vetrina di sviluppo sostenibile, economia circolare e responsabilità sociale d'impresa e di un articolato sistema di comunicazione e informazione sui temi sopraindicati, anche attraverso lo sviluppo della collana editoriale "imprese responsabili" e la valorizzazione del progetto nei principali eventi nazionali;

dato atto che:

la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte hanno congiuntamente elaborato un progetto di lavoro comune, orientato a sviluppare nel prossimo biennio il progetto, contenente il contesto di riferimento, l'oggetto di comune interesse di una collaborazione strutturata e continuativa, nonché le attività da svolgere e, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto formalizzato di collaborazione per lo sviluppo del progetto CSRPIemonte, finalizzato a:

- coinvolgere imprese, cittadini e stakeholder e creare una comunità attiva e operante per lo sviluppo sostenibile e responsabile;
- sensibilizzare le imprese perché adottino e operino secondo pratiche norme e processi sostenibili e responsabili;
- stimolare l'ingaggio attivo dei soggetti che utilizzeranno il portale CSRPIemonte.it;
- condividere i risultati e le buone pratiche;
- implementare la diffusione delle pratiche e delle attività "sostenibili e responsabili" intraprese sul territorio.

la collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere riguarderà le attività di aggiornamento e gestione del portale dedicato, lo sviluppo della collana editoriale e la gestione della presenza ai principali eventi nazionali.

Unioncamere Piemonte, con nota del 22.02.2022, ha confermato l'interesse e la disponibilità a formalizzare un Accordo di collaborazione, specificando che parteciperà alle attività derivanti dal summenzionato progetto di lavoro, mettendo a disposizione il proprio personale, il quale si raccorderà con i referenti individuati dalla Regione Piemonte;

verificato che:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

in particolare il citato articolo 15 consente di stipulare accordi indirizzati a una cooperazione tra enti pubblici interessati e aventi alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e che rispondano ai seguenti requisiti:

- le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;
- sono stipulati unicamente tra enti pubblici senza la partecipazione di soggetti privati, e nessun soggetto privato, in virtù di tale accordo, è conseguentemente posto in una posizione privilegiata

rispetto ai suoi concorrenti, in quanto non si precostituisce una posizione di vantaggio a favore di determinati operatori privati;

- devono essere finalizzati all'assolvimento di servizi pubblici di rispettiva competenza, collegati tra loro da un nesso di complementarità;

tale Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) in quanto viene concluso esclusivamente tra due pubbliche amministrazioni nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 6, del medesimo Codice;

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

l'art. 6 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che "le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti (...)";

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'art. 4 co. 1 prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione";

L'Accordo è indirizzato a una cooperazione tra gli enti pubblici interessati che ha alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;

le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;

i due enti possiedono il know-how e le risorse anche materiali necessarie per lo svolgimento congiunto della relativa attività;

considerato che è pertanto di interesse delle Parti realizzare una collaborazione per lo sviluppo del progetto CSRPiemonte.it, attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione;

vista la bozza dell'Accordo, concordata tra le parti;

ritenuto di:

approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

fare fronte all'onere finanziario derivante dalla collaborazione, mettendo a disposizione di Unioncamere Piemonte, con sede legale in Torino, 10124, Via Pomba 23, C.F.: 80091380016 P.I.: 05443890016, le risorse proprie utili a sostenere la quota parte delle attività concordate, per un totale di Euro 10.000,00 ogni onere incluso; CIG Z3A35E04FD;

impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 186421 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 secondo la seguente ripartizione:

- euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

- euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;

a favore di Unioncamere Piemonte, C.F.: 80091380016 P.I.: 05443890016, (codice beneficiario

351223), a rimborso della quota parte delle spese derivanti dal summenzionato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990 s.m.i.,
le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

accertato che:

il programma dei rimborsi di cui allo schema di Accordo allegato alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6 del D. Lgs 118/2011;

gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 e le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

dato atto che:

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011;

la registrazione dell'impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e della DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- la Legge 120/2020 di conversione del decreto legislativo 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- la DGR 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale;
- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

determina

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, di condividere con Unioncamere Piemonte lo sviluppo del progetto CSRPiemonte.it per il biennio 2022-2023;

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di mettere a disposizione di Unioncamere Piemonte, con sede legale in Torino, 10124, via Pomba 23, C.F.: 80091380016 P.I.: 05443890016, la quota parte delle risorse previste per la realizzazione delle attività, per un importo di Euro 10.000,00 oneri fiscali inclusi; CIG Z3A35E04FD;

di impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 186421 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 secondo la seguente ripartizione:

- euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2022
- euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2023

a favore di Unioncamere Piemonte (codice beneficiario 351223), a rimborso della quota parte delle spese derivanti dal summenzionato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990 s.m.i.,

le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che la somma sarà erogata ad Unioncamere Piemonte a mero titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività, secondo le modalità riportate nello schema di Accordo allegato;

di disporre che la presente determinazione sia pubblicata:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;
- sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, in particolare relativamente ai seguenti dati:

oggetto: sviluppo progetto CSRPiemonte

Beneficiario: Unioncamere Piemonte

C.F.: 80091380016 P.I.: 05443890016

Importo: Euro 10.000,00

CIG Z3A35E04FD

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Modalità individuazione del beneficiario: art. 15 L. 24/1990, art. 22 L.R. 14/2014.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

Progetto di collaborazione per lo sviluppo del progetto Competitività, Responsabilità, Sostenibilità CSR Piemonte.it – per attività di aggiornamento e co-gestione del portale dedicato, della collana editoriale e della presenza ai principali eventi nazionali

approvato con Determina Dirigenziale n./A2100 del

TRA

La **Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei – Turismo e Sport** (nel seguito denominata Regione Piemonte) con sede in Torino, 10123 – piazza Castello 165, Codice Fiscale: 80087670016 e Partita IVA: 02843860012, rappresentata dalla dott.ssa Paola Casagrande, nata a Torino il 23/7/1963, in qualità di Direttore e domiciliata per il presente Accordo presso la suddetta sede;

E

Unioncamere Piemonte (di seguito chiamato Unioncamere), con sede legale in Torino, 10124, Via Pomba 23, Codice Fiscale: 80091380016 e Partita IVA: 05443890016 rappresentato dall'Avv. Paolo Bertolino, nato a Torino il 11/11/1972, in qualità di Segretario generale e domiciliato per il presente Accordo presso la suddetta sede;

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, nell'ambito della propria Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in accordo con gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030, assegna alle imprese un ruolo chiave nella transizione energetica, in quella digitale e nello sviluppo economico sostenibile;

il Sistema camerale, essendo il principale referente del sistema produttivo, è tra i soggetti più idonei a promuovere e diffondere la cultura della Competitività, della Responsabilità e della Sostenibilità nel territorio, a partire da un monitoraggio delle pratiche già esistenti, per poter stimolare la diffusione e l'approfondimento non solo della cultura di responsabilità sociale d'impresa, ma anche degli strumenti concreti;

la CSR (Corporate Social Responsibility) è entrata formalmente nell'agenda dell'Unione europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare in Europa una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. L'UE ha pubblicato nel 2001 il Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese e nel 2002 La comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile, invitando gli Stati Membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo della CSR nelle proprie realtà territoriali;

dal 2010 la Regione Piemonte e l'Unioncamere collaborano su questi temi sviluppando il progetto Competitività, sostenibilità e Responsabilità, con fulcro operativo il portale CSR Piemonte.it, contenitore- vetrina di sviluppo sostenibile, economia circolare e responsabilità sociale d'impresa e di un articolato sistema di comunicazione e informazione sui temi sopraindicati, anche attraverso lo sviluppo della collana editoriale "imprese responsabili" e la valorizzazione del progetto nei principali eventi nazionali;

VERIFICATO CHE

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

l'art. 6 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che "le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti (...)";

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'art. 4 co. 1 prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione";

il presente Accordo è indirizzato a una cooperazione tra gli enti pubblici interessati che ha alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;

le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;

l'Accordo è finalizzato all'assolvimento di servizi pubblici di rispettiva competenza, collegati tra loro da un nesso di complementarietà;

è pertanto di interesse delle Parti realizzare una collaborazione per lo sviluppo del progetto CSRPIemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si richiamano nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo del progetto CSRPIemonte.

2. Il progetto in oggetto deve consentire di:

- coinvolgere imprese, cittadini e stakeholder e creare una comunità attiva e operante per lo sviluppo sostenibile e responsabile;
- sensibilizzare le imprese perché adottino e operino secondo pratiche norme e processi sostenibili e responsabili;
- stimolare l'ingaggio attivo dei soggetti che utilizzeranno il portale CSRPIemonte.it;
- condividere i risultati e le buone pratiche;
- implementare la diffusione delle pratiche e delle attività "sostenibili e responsabili"

intraprese sul territorio.

Art. 3 - Attività

1. La collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere riguarderà le attività di aggiornamento e co-gestione del portale dedicato, lo sviluppo della collana editoriale e la gestione della presenza ai principali eventi nazionali.

Art. 4 – Cronoprogramma delle attività

1. Le attività indicate all'Art. 3 avranno inizio a decorrere dalla stipula del presente Accordo e termineranno entro il 31/12/2023, salvo proroga per giustificato motivo da concordarsi tra le parti.

2. Le attività di cui all'art. 3, si articoleranno sulla base delle seguenti scadenze:

	Prodotti	Scadenza
1	aggiornamento e co-gestione del portale CSRPiemonte.it	31 Dicembre 2023
2	Realizzazione di almeno 2 pubblicazioni della collana editoriale "imprese responsabili"	30 giugno 2023
3	Presenza ad almeno 2 eventi nazionali	31 ottobre 2023

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività indicate all'Art. 3 e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni contenute nel presente Accordo, le Parti designano i responsabili di seguito indicati:

- per la Regione Piemonte: Riccardo Lombardo - funzionario della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport – Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP;
- per Unioncamere Piemonte: Roberto Strocco - Responsabile Area Progetti e Sviluppo del Territorio .

2. L'eventuale sostituzione del rispettivo responsabile designato deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alle altre Parti.

3. Le Parti si impegnano a notificare ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto organizzativo che assuma rilevanza ai fini dell'efficacia e validità del presente Accordo.

Art. 6 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano a svolgere le attività individuate nell'Allegato A di cui all'Art. 3 nei tempi assegnati e cadenzati nel Crono-programma indicato all'Art. 4, mettendo a disposizione le risorse tecniche, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità.

2. Il Dipartimento di Informatica parteciperà alle attività con proprio personale che si raccorderà con i referenti regionali indicati.

3. La Regione parteciperà alle attività con proprio personale e metterà a disposizione le risorse tecniche e conoscitive nonché le risorse finanziarie indicate all'Art. 7, necessarie per lo svolgimento delle attività.

4. La Regione sosterrà le spese per il 50% del valore dell'accordo, compartecipando alle spese di Unioncamere sostenute per la realizzazione delle attività individuate nell'Art. 3, secondo le modalità di cui al successivo Art. 8.

5. La Regione coordinerà, tramite i referenti designati, le attività in modo da garantire la necessaria sinergia tra le attività complessive del progetto e monitorerà l'andamento delle attività rispetto al cronoprogramma.

6. Le Parti, ciascuna per le attività e le sedi di competenza, garantiscono le idonee coperture assicurative per il proprio personale e si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, pari opportunità e non discriminazione, uguaglianza di genere.

7. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dalla Progetto.

8. Per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo, le Parti si impegnano a esperire ogni possibile procedura per dare concreta attuazione a quanto concordato e a garantire il coordinamento inter-istituzionale nelle forme che i responsabili individuati all'Art. 5 decideranno di comune accordo.

9. Ciascuna parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior svolgimento delle attività indicate nell'Art. 3 o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti o per il miglior esito del Progetto.

10. Ogni modifica, su base consensuale, al presente Accordo necessita della forma scritta, fermo restando che le variazioni apportate non modificheranno in alcun modo l'importo di compartecipazione alle spese complessivamente stanziato.

Art. 7 – Oneri derivanti dalla collaborazione

1. L'onere del Progetto è ripartito tra le Parti, attraverso l'assegnazione di personale che a vario titolo contribuirà alle diverse azioni e attività.

2. per fare fronte all'onere finanziario derivante dalla collaborazione, la Regione mette a disposizione di Unioncamere, che coordina il budget complessivo, risorse proprie utili a sostenere la quota parte delle attività, per un totale di Euro 10.000,00 ogni onere incluso.

Art. 8 - Spese e modalità di rimborso

1. Le risorse messe a disposizione dalla Regione a favore di Unioncamere, pari a quanto riportato nell'Art. 7, sono soggette a rimborso.

2. Tali risorse verranno accreditate - a favore di Unioncamere, in due tranches, secondo le seguenti modalità e a seguito di invio di specifica nota di debito che deve riportare gli estremi della determinazione di impegno di spesa, del presente Accordo e il CIG di progetto:

a) una prima tranche, pari a Euro 5.000, entro il 31 dicembre 2022, a fronte di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività oggetto della collaborazione;

b) una seconda tranche, pari a Euro 5.000,00, entro il 31 dicembre 2023, a fronte di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività oggetto della collaborazione;

Art. 9 - Proprietà dei risultati del progetto

1. Tutti i dati acquisiti e gli elaborati prodotti, pur rimanendo di proprietà della Regione e di Unioncamere, potranno essere utilizzati a fini istituzionali, con l'avvertenza di citare la fonte e i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative, con esclusione di quelli riservati.

2. Le parti provvederanno alla diffusione delle informazioni anche mediante i rispettivi siti internet e canali di comunicazione, previo reciproco accordo, avendo cura di riportare il riferimento alla collaborazione reciproca.

3. La Regione assicurerà la massima divulgazione possibile dei risultati del progetto.

Art. 10 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e ad attenersi alle politiche di *authorship* riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi istituzionali, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare l'Accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.

Art. 11 - Confidenzialità

1. Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività derivante dal presente Accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte.

Art.12 - Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo diventa efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione e cessa con l'approvazione della rendicontazione finale da parte della Regione e la liquidazione a Unioncamere del rimborso spese dovuto, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal termine fissato per la conclusione delle attività (31/12/2023), salvo proroga per giustificato motivo concordata dalle Parti antecedentemente alla scadenza.

Art.13 - Recesso

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo PEC alle altre Parti che produce effetto decorsi 90 giorni dalla data di ricezione; è fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 14 – Risoluzione

1. In caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi previsti dal presente Accordo, ciascuna altra Parte ha facoltà di chiedere la risoluzione.

2. In caso di inadempimento del Dipartimento di Informatica, la Regione ha facoltà di sostituirsi ad esso e di porre in essere tutte le azioni per la conclusione del progetto, salvo l'obbligo di corrispondere il dovuto per le attività regolarmente svolte dal Dipartimento e utilizzabili.

Art. 15 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, non risolta concordemente, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo del Piemonte.

Art. 16 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR – General Data Protection Regulation e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di collaborazione e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano come titolari autonomi nel trattamento dei dati anagrafici e identificativi raccolti per le attività previste dal presente accordo e ad esso dovrà essere limitato il trattamento.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 221 del 17/12/2012.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente Accordo è soggetto a imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e a imposta di bollo a carico di Unioncamere.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19 – Accettazione

1. La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento degli obblighi da essa derivanti.

Il presente Accordo, composto da numero 19 articoli, è redatto in numero 8 pagine più numero 1 allegato. La presente scrittura privata è formata e stipulata, a pena di nullità, con modalità elettronica e acquisizione di firma digitale o firma elettronica qualificata.

Torino, il

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport

dott.ssa Paola Casagrande

UNIONCAMERE PIEMONTE

Il Segretario generale

Avv. Paolo Bertolino